

AULA 'A'

ESENTE REGISTRAZIONE ESSENTE SULL'ESENTE



2699 . 18

240111.3

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

[Empty box]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19099/2016

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Presidente - Cron. 26995'

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere - Rep.

Dott. FABRIZIA GARRI

- Rel. Consigliere - Ud. 20/04/2016

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere - CC

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19099-2016 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA,

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, presso lo studio

dell'avvocato che la rappresenta e

difende unitamente all'avvocato MADDALENA BOFFOLI,

giusta delega in atti;

2018

1786

Copia comunicata ai sensi dell'art. 133 c.p.c.

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3474/2016 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2016 R.G.N.
781/2016.

r.g. n. 19099/2016

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Roma, decidendo sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 1 comma 58 della legge n. 92 del 2012, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato, diversamente dal giudice della fase sommaria, la legittimità del licenziamento intimato in data 4 aprile 2013 a _____ dalla _____. Al _____, Responsabile operativo presso l'Agenzia _____ di Roma della società, era stato contestato di avere omesso di controllare la conformità alla contabilità dei rapporti _____ s.r.l., di una serie di fatture cedute dalla _____, fornitrice della _____, ad _____. Inoltre il lavoratore aveva mancato di trasmettere alla sede di Milano le comunicazioni di tali cessioni. In tal modo aveva impedito quei controlli e quegli accertamenti dai quali era poi emerso che si trattava di fatture estranee alla contabilità _____ ovvero emesse per importi largamente superiori rispetto a quelli dovuti.

2. Il giudice di appello ha accertato che cinque delle tredici comunicazioni di cessione dei crediti erano state inviate alla sede di Roma a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Conseguentemente ha ritenuto che si doveva presumere che il _____ ne fosse venuto a conoscenza. A tal proposito ha evidenziato che genericamente e tardivamente, solo in sede di reclamo, il lavoratore aveva contestato l'avvenuta ricezione delle comunicazioni. Ha poi accertato che i testi escussi avevano univocamente confermato che al _____ responsabile della sede di Roma ed unico interlocutore con la sede di Milano, era consegnata la posta in arrivo, da chiunque ritirata. Quanto alla contestazione di addebito il giudice del reclamo, al pari di quello dell'opposizione, ne ha accertata la specificità ed ha ritenuto che le censure mosse alla sentenza con il reclamo riproducessero puramente e semplicemente le difese già articolate nelle precedenti fasi e non si confrontavano con la decisione del Tribunale. Ha confermato inoltre che la contestazione era tempestiva essendo stata consegnata al lavoratore il 25 febbraio 2014, nel termine di venti giorni dalla data di invio da parte di _____, il 5

9

febbraio 2014, della documentazione attestante la ricezione delle comunicazioni di cessione del credito. La Corte di merito ha infatti osservato che il reclamante non aveva specificatamente contestato l'iter argomentativo seguito dal Tribunale per ritenere che la comunicazione inviata qualche giorno prima dalla banca (il 31.1.2014) per portare a conoscenza della società una lettera della non aveva carattere decisivo ai fini della prova della conoscenza della detta cessione. Al pari del Tribunale, la Corte di appello aveva ritenuto che tale comunicazione non fosse di per sé sufficiente e che correttamente la datrice di lavoro aveva atteso di acquisire tutta la documentazione prima di procedere alla contestazione. Inoltre il giudice di appello ha osservato che tale ricostruzione non era stata specificatamente contestata dal reclamante. L'accertata intenzionalità della condotta, la sua rilevanza in termini di giusta causa e la proporzionalità della sanzione poi non erano state oggetto di specifica censura da parte del lavoratore.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre con un unico articolato motivo al quale oppone difese la con controricorso, eccependone l'inammissibilità sotto vari profili e comunque l'infondatezza. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

4. Con il ricorso è denunciata in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1335 cod. civ. e l'omessa pronuncia sul motivo di reclamo inerente l'errata applicazione dell'art. 2729 cod. civ, anche con riguardo alla violazione dell'art. 2697 cod. civ.

4.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto conosciute da parte del le comunicazioni di a , inviate con raccomandata a/r, applicando l'art. 1335 cod. civ sebbene il lavoratore non fosse il destinatario delle missive ed essendo irrilevante sia la circostanza che questi fosse dipendente della società sia il ruolo da lui rivestito

nella sede di Roma. Sottolinea infatti che nessuno degli avvisi di ricevimento delle raccomandate era stato da lui sottoscritto. Evidenzia che la presunzione dettata dall'art. 1335 cod. civ. non può trovare applicazione nel caso, come quello in esame, in cui destinatario delle comunicazioni non era il lavoratore. Precisa che l'applicazione della citata norma non era stata sollecitata dalla società e che le difese, svolte dal lavoratore in sede di reclamo, dovevano essere considerate tempestive sicché ritualmente era stato eccepito che non vi era la prova che le raccomandate, menzionate nella contestazione di addebiti, contenessero effettivamente le comunicazioni la cui mancata comunicazione alla società era stata addebitata al . L' esigenza di una contestazione era sorta, infatti, solo per effetto dell'applicazione della presunzione di ricezione delle comunicazioni stesse. Infine insiste il lavoratore nel sottolineare che non si potevano ravvisare circostanze gravi precise e concordanti dalle quali desumere la conoscenza da parte del delle comunicazioni di cessione di credito da

5. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5.1. Va premesso in fatto che la Corte di appello ha accertato che l'odierno ricorrente, responsabile della sede di Roma, era l' unico interlocutore con la sede di Milano e che a lui era consegnata la posta in arrivo, da chiunque fosse stata ritirata. Il giudice di appello è pervenuto a tale affermazione dopo aver preso in esame le dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio.

5.2. Va rammentato poi che la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale (cfr. Cass. 12/10/2017 n. 24015). Spetta poi al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (19/08/2016 n. 17204).

5.3. Ciò posto si osserva che la Corte territoriale si è attenuta ai principi sopra ricordati e li ha correttamente applicati al caso esaminato senza incorrere nella denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ.. La censura, nella parte in cui si duole di un errato governo della prova, propone una diversa lettura delle emergenze istruttorie, una nuova ed a sé più favorevole ricostruzione dei fatti, che non è consentita nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione.

5.4. Quanto all'autenticità degli avvisi di ricevimento (riferibili alle comunicazioni) oltre a quanto si è già detto va nello specifico rammentato che la Corte di merito ha accertato che nelle due fasi del giudizio di primo grado il ricorrente aveva censurato i documenti prodotti dalla deducendo per una parte che il mittente delle cartoline a/r era mentre la carta intestata delle lettera era della cedente e per il resto contestando genericamente di averne avuto conoscenza. Correttamente allora la Corte di merito aveva ritenuto tardiva, oltre che generica, la difesa articolata con riguardo alle quattro missive nelle quali vi era corrispondenza tra intestatario e mittente e rispetto alle quali, solo in sede di reclamo, era stata contestata l'avvenuta ricezione.

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del

ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R..

Così deciso nella Adunanza camerale del 20 aprile 2018

Il Presidente

(Federico Balestrieri)

Federico Balestrieri

Cl

IL CANCELLIERE
Federico Balestrieri
Della Cancelleria
2/3/18
Federico Balestrieri